



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "Primo Levi"**

Via Palaverta, 69 - 00047 MARINO - Loc. Frattocchie (RM)

Tel./Fax 0693540044 - C. F. 90049500581 - C.U: UF5D2G

RMIC8A7009 - Distretto 40 - Ambito XV

Email: rmic8a7009@istruzione.it - rmic8a7009@pec.istruzione.it

Sito web: <https://compensivoprimolevi.edu.it>



Circolare n.107

Al Personale docente e ATA

Al Dsga

Notificata su RE

TRASMESSA VIA @TELEGRAM

PUBBLICATA IN <https://www.compensivoprimolevimarino.edu.it>

OGGETTO: Fruizione giorni di permesso per motivi personali

Sul punto in oggetto si è recentemente espressa la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione tramite l'ordinanza 13 maggio 2024, n. 12991 che ha corroborato, con una cristallina interpretazione delle norme pattizie, le sentenze già pronunciate in senso favorevole all'Amministrazione nei primi due gradi di giudizio.

La Cassazione con ORDINANZA 13 MAGGIO 2024, N. 12991 SEZIONE LAVORO ha confermato la correttezza della decisione del dirigente scolastico di negare a un dipendente la fruizione del permesso muovendo dalla considerazione che la disciplina contrattuale di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009, "[...] essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell'anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente **è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione**, rifletta l'esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori Milano) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l'esigenza dell'assenza dal lavoro [...]".

Quindi, una volta per tutte, la Suprema Corte ha statuito la ferrea necessità di motivare, adeguatamente e specificatamente, le richieste di permesso; in assenza di motivazione o se la motivazione non è adeguata a giustificare l'indisponibilità del lavoratore a rendere la prestazione, il permesso non va autorizzato.

È importante sottolineare che il lavoratore è tenuto a fornire la motivazione perché solo così il dirigente è posto in grado di esercitare le sue funzioni che, nella fattispecie, consistono nel bilanciare l'interesse del richiedente con la contrapposta esigenza di regolarità del servizio nonché nel decidere se autorizzare o meno il permesso.

Non si tratta, in altri termini, di conculcare un diritto del dipendente ma di contemperarlo non già con astratte esigenze organizzative ma con l'effettività del diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito. Alla luce di quanto suesposto, il Personale scolastico è tenuto ad inviare le richieste di permesso rientranti nella disciplina contrattuale di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009, come pratica consolidata, con congruo anticipo (5 gg. prima), corredate da opportuna e adeguata motivazione documentata anche tramite autocertificazione.

Tanto per quanto di competenza

Il dirigente scolastico

Marino, 22/10/2025

Francesca Toscano ()*

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993